

Avv. Francesco Edmondo Stolfà
70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6
Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939
Pec: francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Sezione Terza bis

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. n.7431/2019 udienza 16.7.2019

Per la La dott.ssa **Sansonne Vincenza** nata ad Andria il 02.03.1979 ed ivi residente alla via Felice Orsini 83(C.F.: SNSVCN79C42A285M) elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazi e Curiazi 3 (c/o avv. Vittorio Olivieri) e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso notificato il 25.05.2019, dall'avv. Francesco Edmondo Stolfà (STLFNC68S16A662J) il quale per ogni comunicazione di legge relativa al presente procedimento ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art.136 del codice del processo amministrativo, indica il suo numero di fax (080.3591939) ed il suo indirizzo pec: francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it

ricorrente

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

resistente

e nei confronti

DI TERLIZZI ANNA residente in XXXX XXXX XXXX - ammessa alla prova orale -

controinteressata

Con il ricorso principale

Per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari:

- **del verbale della Sottocommissione n.27 del 1° marzo 2019** con il quale agli elaborati della ricorrente è stato attribuito il relativo punteggio;
- **del decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 con relativi allegati;**
- **del decreto del Direttore Generale del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici ed in particolare l'art. 6 comma 6:** *“La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1, 0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata; comma 8:* *“Ai sensi dell'art.8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art.8, n. 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”; nonché l'art.8 comma 2 :“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”; comma 4:* *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”; comma 8:* *“A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in*

- ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale”; **comma 9:** “i quadri di riferimento di cui all’art.13 comma 1 lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”; **comma 10:** “Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti”; **comma 12:** “I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”;*
- **del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 03.08.2017 n. 138** con particolare riferimento **all’art.8 comma 8:** “Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”; **all’art. 10 comma 1:** “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e **all’art. 12 comma 1:** “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”; **comma 3:** “A ciascuno dei cinque

quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;

- **del Decreto Dipartimentale 1134 del 24.07.2018;**
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.09.2018 contenente il diario della prova scritta;**
- **della nota del 17.10.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta;**
- **della Nota dell’USR Sardegna con la quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della prova scritta nella detta Regione a causa dell’allerta meteo;**
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2018 contenente il diario della prova scritta per la Regione Sardegna;**
- **della nota del 12.12.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta per la Regione Sardegna;**
- **del decreto dipartimentale del 22.03.2019 n.11180 avente ad oggetto l’abbinamento alle Commissioni esaminatrici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;**
- **della nota del 19.04.2019 n.18824;**
- **della nota MIUR del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali;**

e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l’esito della

procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale

CON IL PRESENTE MOTIVO AGGIUNTO

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee:

o) del verbale n.3 del 25.1.2019 della commissione nominata con decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 e relativi allegati anche non conosciuti (**All.24**);

p) del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 (**All.25**);

q) del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 002080.31-12-2018 e relativi allegati (**All.26**);

r) dell'Avviso MIUR.AODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0002757.16-01-2018 (**All.27**).

- INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI – PREVIA SOSPENSIVA –

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali.

Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

In tale consesso vi erano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla

insanabile illegittimità del decreto dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alle dottoresse Davoli e Busceti le stesse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*».

Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

E' evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle

operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Infatti al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, per cui, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Quindi la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponeva di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è

assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta *«(...) necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria»*.

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Ne è riprova che, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12.

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati

anche in composizione non completa.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 14 novembre 2018, n. 10964. Negli stessi termini, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, è necessario evidenziare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che *«Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149 e da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale regola rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano “gravi ragioni di convenienza”, nonché dall'art. 6

bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Oltre alla carica elettiva come sindaco, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell’organizzazione presso l’Università Telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzato proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.

Pertanto il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, avrebbe dovuto porre in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all’attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L’omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi l’evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

Per questi motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il ricorso principale e il motivo aggiunto e:

1) sospendere i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e quelli indicati nel motivo aggiunto, previa concessione di idonee misure cautelari ed in particolare con l’ordine di ammettere la ricorrente con riserva allo svolgimento delle successive fasi del concorso, o in via subordinata di

Avv. Francesco Edmondo Stolfà
70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6
Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939
Pec: francesco.edmondo.stolfà@pec.ordineavvocatitrani.it

ordinare al Ministero competente di sospendere la convocazione e l'espletamento delle successive prove orali della procedura concorsuale e le ulteriori conseguenti fasi concorsuali, ovvero in subordine, sempre in accoglimento del ricorso e del motivo aggiunto, porre nel nulla l'intera procedura concorsuale;

2) provvedere sulle spese come per legge.

Documenti come da indice.

Trani, 11 luglio 2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfà

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Francesco Edmondo Stolfà, nella qualità in atti, io sottoscritto UFF. GIUD. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Trani ho notificato distinte copie del presente atto:

Avv. Francesco Edmondo Stolfà
70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6
Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939
Pec: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* é domiciliata in **Roma alla via dei Portoghesi 12** mediante

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma al viale Trastevere 76/A mediante

- alla sig.ra **DI TERLIZZI ANNA** residente in XXXX XXXX XXXX